



COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

Via L. Manara, 7 - 27051 Cava Manara (PV) - Tel. 0382/5575 - Fax 0382/554110 - Partita IVA 00467120184
e-mail info@comune.cavamanara.pv.it - URL www.comune.cavamanara.pv.it

REGOLAMENTO PER LA TRASMISSIONE E LA VIDEORIPRESA DELLE SEDUTE CONSILIARI

INDICE

	Pag.
Articolo 1 – Finalità e definizioni	3
Articolo 2 – Funzione	3
Articolo 3 – Norme per la tutela e il rispetto della riservatezza	3
Articolo 4 – Riprese effettuate da terzi	4
Articolo 5 – Limitazioni	4

Articolo 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di videoripresa e/o trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni pubbliche di Consiglio Comunale.
2. Le videoriprese e/o le trasmissioni delle sedute consiliari possono essere eseguite sia dal Comune sia da terzi autorizzati ai sensi degli articoli successivi.
3. Il presente regolamento si applica sia alle riprese e trasmissioni effettuate dal Comune, sia a quelle effettuate dai soggetti autorizzati.
4. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, con lo statuto e con i relativi regolamenti comunali.

Articolo 2 – Funzione

1. Il comune di Cava Manara attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico - amministrativa dell'Ente.
2. Le videoriprese effettuate dal Comune saranno messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul relativo sito.

Articolo 3 – Norme per la tutela e il rispetto della riservatezza

1. La videoripresa o la trasmissione della seduta consiliare deve essere debitamente comunicata a tutti presenti, anche con l'apposizione, nella sala consiliare, di appositi, chiari ed evidenti cartelli.
2. I Consiglieri comunali manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, il loro assenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.
3. Ciascun consigliere ha diritto di chiedere l'interruzione della ripresa televisiva in occasione del proprio intervento. Ha, altresì, il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in questi casi dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del consigliere, con ripresa della sola targhetta identificativa.
4. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dalla legge è assolutamente vietata la ripresa e la trasmissione ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Lo stesso divieto vigerà ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.
5. Le riprese audiovisive e le trasmissioni riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.
6. Le riprese dovranno essere tali da non rendere chiaramente distinguibile alcuna persona del pubblico senza l'autorizzazione della stessa.

Articolo 4 – Riprese effettuate da terzi.

1. Chiunque intenda effettuare riprese e/o trasmissioni delle sedute consiliari deve presentare al Presidente del consiglio comunale apposita istanza, nella quale dovranno essere specificate:
 - a) le modalità delle riprese;
 - b) le finalità perseguite;
 - c) le modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).
2. Le domande devono essere firmate dalla persona fisica richiedente e devono indicare Nome, Cognome, destinazione d'uso e scopo delle riprese (documentario, divulgazione, uso personale).
3. Il Presidente raccolta la domanda, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi casi di manifesta irragionevolezza della domanda; il diniego dell'autorizzazione deve essere espresso e motivato.
4. La persona autorizzata alla ripresa si impegna a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.
5. La richiesta di autorizzazione potrà avere ad oggetto sia singole sedute, sia un determinato periodo di tempo.
6. L'autorizzazione comporterà l'obbligo di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
7. Il diniego alla ripresa televisiva viene deciso e comunicato al richiedente dal Presidente del Consiglio, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di presentazione domanda di autorizzazione, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
8. E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, eseguita con qualsivoglia strumento idoneo allo scopo, nelle medesime adunanze.

Articolo 5 – Limitazioni

1. La diffusione delle immagini televisive, anche in diretta, è consentita in ambito locale, nazionale e su web.
2. E' vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate, ove comportasse l'estrapolazione di frasi dal contesto in modo tale da rendere poco intellegibile la corretta, completa e trasparente interpretazione del pensiero espresso dal consigliere ripreso, eccezion fatta per le trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).
3. I soggetti autorizzati che violino il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non saranno più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
4. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque